



ITIS LEONARDO DA VINCI

VIA TOSCANA, 10, 43122 PARMA PR

PROTOCOLLO INTERNO COVID-19

REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

APRILE 2022

EDIZIONE 02

REV.06/21

Redatto in collaborazione con



MEDLAVITALIA S.r.l.

Galleria Crocetta 10/A - 43126 Parma Tel. 0521.776559 Fax 0521.778419
e-mail: info@medlavitalia.it Home Page: www.medlavitalia.it

PROTOCOLLO INTERNO COVID-19

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ITIS LEONARDO DA VINCI
VIA TOSCANA, 10
43122 PARMA

INDICE

1	EMISSIONE DEL DOCUMENTO	3
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
3	RIFERIMENTI TECNICO-NORMATIVI.....	4
4	RESPONSABILITÀ	6
5	MISURE GENERALI DI TUTELA ANTI-CONTAGIO	7
5.1	INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	7
5.2	MODALITÀ DI ACCESSO IN ISTITUTO.....	8
5.3	MODALITÀ DI ACCESSO DI ESTERNI.....	9
5.4	PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	9
5.5	AREAZIONE LOCALI	10
5.6	PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	10
5.7	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	10
5.8	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE - MISURE GENERALI	12
5.8.1	REFERENTI COVID-19 PER LA SCUOLA	12
5.8.2	CERTIFICAZIONE VERDE E OBBLIGO VACCINALE.....	12
5.8.3	DIDATTICA IN PRESENZA E DISTANZA DI SICUREZZA IN AULA	15
5.8.4	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	15
5.8.5	STUDENTI CON FRAGILITÀ AL COVID-19	16
5.8.6	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE.....	16
5.8.7	CAMBIO D'ORA E INTERVALLO	17
5.8.8	USO DELLA PALESTRA ED EDUCAZIONE FISICA.....	17
5.8.9	USO DEI LABORATORI	17
5.8.10	USO DI LOCALI ESTERNI O DA PARTE DI ESTERNI	17
5.8.11	PARTECIPAZIONE STUDENTESCA.....	18
5.8.12	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER ORIENTAMENTO (PCTO)	18
5.9	LAVORO AGILE	18
5.10	CONTACT TRACING	18
5.11	GESTIONE DELLE RIUNIONI	18
5.12	GESTIONE DELLE EMERGENZE E GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA	19
5.13	SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE	20
5.14	MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO	20
5.15	COMITATO GESTIONE MISURE COVID-19	21

ALLEGATI

ALL. 1 - INFORMATIVA SUI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO - da APRILE 2022, non più in vigore, si provvede alla condivisione del protocollo ufficiale.

ALL. 2 - PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE e PROCEDURE DI INTERVENTO

ALL. 3 - GESTIONE CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 - da APRILE 2022, non più in vigore, ci si attiene alle indicazioni ufficiali delle Autorità Competenti, nella versione più aggiornata.

ALL. 4 - NORME PER FORNITORI E VISITATORI

ALL. 5 - UTILIZZO DPI

ALL. 6 - COMITATO DI GESTIONE DELLA CRISI

ALL. 7 - INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO


PROTOCOLLO INTERNO COVID-19

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ITIS LEONARDO DA VINCI
VIA TOSCANA, 10
43122 PARMA

1 EMISSIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è emesso da:



Giorgio Piva


Dirigente Scolastico

che si è avvalso della collaborazione di:



Michele Carencini


Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP)



Simona Vanni

Medico Competente (MC)

Il documento è stato condiviso e approvato da:




Giacomo Barbera

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)




Tommaso Di Pietro

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)




Silvia Di Fratta

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



De Lisi Paolo

Referente Scolastico gestione Covid19



Piccirillo Gemaro

Referente Scolastico gestione Covid19

Parma, 4 APRILE 2022

EDIZIONE	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
2	00	12/04/2021	Revisione generale

PROTOCOLLO INTERNO COVID-19

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ITIS LEONARDO DA VINCI
VIA TOSCANA, 10
43122 PARMA

EDIZIONE	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
2	01	28/05/2021	Modifica capitolo 5.3
2	02	23/08/2021	Aggiornamento generale anno scolastico 2021/2022
2	03	11/09/2021	Aggiornamento estensione obbligo green pass
2	04	09/12/2021	Aggiornamento Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
2	05	11/11/2022	Aggiornamento DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 e Note MIUR n. 0000011 e n.0000014
2	06	04/04/2022	Aggiornamento Piano scuola 2021-2022 e Decreto legge n.24 del 24 marzo 2022

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dopo aver valutato i livelli di gravità e diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato che il focolaio di COVID-19 può essere considerato una pandemia. In relazione alla diffusione dell'infezione da SARS-Cov-2 l'Istituto ha da subito deciso di adottare il principio di massima cautela nei confronti dei propri lavoratori e alunni, orientando le proprie scelte ad iniziative sostenibili ai fini del corretto svolgimento delle attività didattiche, ma allo stesso tempo idonee a garantire elevati standard di sicurezza.

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha definito, anche con riferimento all'ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

In relazione alla diffusione dell'infezione da SARS-Cov-2 l'ITIS Leonardo da Vinci ha da subito deciso di adottare il principio di massima cautela nei confronti dei propri lavoratori e studenti, orientando le proprie scelte ad iniziative sostenibili ai fini del corretto svolgimento delle attività didattiche, ma allo stesso tempo idonee a garantire elevati standard di sicurezza.

Scopo del presente documento è regolamentare e proceduralizzare le misure da applicare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) nei locali dell'ITIS Leonardo da Vinci. Tale documento è rivolto a tutto il personale, studenti ed esterni che accedono ai locali dell'Istituto e si applica a tutte le attività lavorative e didattiche.

Il presente Protocollo interno verrà periodicamente aggiornato e sarà da ritenersi valido fino al termine dell'emergenza da contagio da SARS-CoV-2.

3 RIFERIMENTI TECNICO-NORMATIVI

Di seguito vengono riportati i riferimenti tecnico-normativi più recenti e relativi all'anno scolastico 2021/2022, consultabili nella forma completa al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione #IoTornoaScuola (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>)

- DPCM del 17/06/2021 e s.m.i. (modalità verifica Certificazioni Verdi Covid19)
- MIUR nota 0001107 del 22/07/2021 ex parere CTS luglio 2021 verbale n.34
- Circolare Min. Salute n.0035309 esenzioni Green Pass del 04/08/2021
- Piano Scuola 21/22 del 06/08/2021
- Decreto-legge n.111 del 06/08/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti."

PROTOCOLLO INTERNO COVID-19

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ITIS LEONARDO DA VINCI
VIA TOSCANA, 10
43122 PARMA

- MIUR nota 10893 del 07/08/2021 ex D.L. 111/2021
- MIUR nota 0001237 13/08/2021 ex D.L. 111/2021
- Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022 del 14/08/2021
- MIUR trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022 del 18/08/2021
- Decreto-legge n.122 del 10 settembre 2021
- Legge 24 settembre 2021 n.133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
- DPCM 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”».
- MIUR nota 0001534 del 15/10/2021 “Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti.”
- Decreto-legge 19 novembre 2021, n.165 (consegna Green Pass DL)
- Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Green Pass Rafforzato)
- MIUR nota 0001889 del 07-12-2021 - suggerimenti operativi DL 26 novembre 2021, n. 172 - obbligo vaccinale per il personale
- Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021
- Ministero della Salute prot. n. 0060136 del 30/12/2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).
- Decreto Legge n.1 del 07 gennaio 2022
- MIUR nota n. 0000011 del 08/01/2022 “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - prime indicazioni operative”
- MIUR nota 0000014 del 10/01/2022 “Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale - Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”.
- Decreto legge n.24 24/03/2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”
- Nota 410 del 29 marzo 2022 - Modalità di gestione dei contatti Covid-DL 24-2022
- Nota 620 del 28 marzo 2022 - Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola- DL 24-2022
- Nota 659 del 31 marzo 2022 - Quesiti a nota n.620
- Aggiornamento Piano Scuola 2021-2022 con Decreto Ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022

✓ Decreti e ordinanze per la gestione dell’emergenza Covid19 Regione Emilia Romagna:
<https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme>

✓ Ufficio scolastico Regione Emilia Romagna:
<https://www.istruzioneer.gov.it/category/coronavirus-covid-19/>

✓ Documenti tecnici INAIL:
<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/covid-19-prodotti-di-ricerca.html>

[Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico \(a.s. 2021-2022\)](#)

- ✓ Ministero della Salute - FAQ coronavirus:
<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=257>
- ✓ Informazioni e FAQ sulle Certificazioni Verdi COVID-19:
<https://www.dgc.gov.it/web/checose.html>

4 RESPONSABILITÀ

Il Comitato per la Gestione del Covid19 è responsabile della redazione e/o aggiornamento periodico dei contenuti del presente Protocollo.

Dirigente Scolastico, Preposti o eventuali soggetti terzi incaricati, sono responsabili di verificare la corretta applicazione delle misure contenute nel seguente protocollo, ricordando che tutti gli occupanti dell'Istituto sono tenuti al rispetto delle misure indicate nella presente documentazione.

È responsabilità personale di ogni lavoratore o soggetti ad esse equiparati quanto previsto dall'art. 20 c. 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.: **“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”**

È responsabilità di tutti gli occupanti dell'Istituto (studenti, personale scolastico o esterni) **dare comunicazione al Dirigente Scolastico o ai Referenti Covid19 della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARSCoV2**, in caso di riscontrata positività al virus Covid19.

La responsabilità delle famiglie e degli studenti deve essere formalizzata mediante integrazione del Patto di Corresponsabilità o della documentazione che regola i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).

5 MISURE GENERALI DI TUTELA ANTI-CONTAGIO

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 il presente Protocollo anti-contagio riporta le misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19 disposte dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, con la partecipazione del RLS, delle Rappresentanze Sindacali e di tutti i componenti della Commissione COVID-19, e redatto sulla base delle indicazioni fornite dagli organi competenti (Governo, Ministero della Salute, CTS, ISS, Regione Emilia-Romagna, ecc.).

Il principio a cui si ispira la riorganizzazione delle attività del presente Istituto è quello di contemperare la sicurezza sanitaria con lo svolgimento delle attività didattiche, anche con l'ausilio delle tecnologie digitali e di specifiche modalità organizzative, che il Governo e le Autorità Competenti fisseranno. Questo principio viene declinato secondo quattro direttrici prioritarie:

- garantire la sicurezza degli alunni e di tutti il personale, nel pieno rispetto delle più specifiche prescrizioni che in materia verranno assunte dal Governo e dalle Autorità Competenti;
- assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché nessun alunno sia pregiudicato dalla emergenza in atto, e tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità o DSA;
- garantire gradualmente un regolare sviluppo e svolgimento dell'attività a tutti i livelli ed in ogni ambito;
- assicurare le esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle specificità dei differenti modelli organizzativi e delle diverse discipline, alla disponibilità delle dotazioni infrastrutturali e alla numerosità di studenti, docenti, nonché del personale tecnico amministrativo.

Al fine contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 all'interno degli ambienti di lavoro, si definiscono nei seguenti paragrafi le misure tecniche ed organizzative da attuare all'interno dell'organizzazione scolastica.

5.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Dirigenza, congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) provvede all'informazione del personale tramite la condivisione del presente Protocollo e relativi allegati, potranno inoltre essere svolte specifiche sessioni di formazione indirizzate ai lavoratori o ai soggetti con incarichi specifici.

Il personale docente dovrà istruire gli alunni sui comportamenti da seguire in Istituto, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Protocollo.

Per fornire informazioni alle famiglie e alunni saranno inoltre utilizzati gli abituali canali di comunicazione: sito della scuola, circolari e posta elettronica.

5.2 MODALITÀ DI ACCESSO IN ISTITUTO

Nella fase di ingresso in Istituto è **obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni e per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. L'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è esteso anche all'area esterna di pertinenza dell'Istituto.



Nella fase di ingresso in Istituto è obbligatorio per tutti **igienizzarsi le mani**.



SIETE PREGATI
DI USARE IL
GEL
DISINFETTANTE

L'accesso alla sede dell'Istituto è subordinato alle seguenti condizioni:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°C¹ o presenza di altri sintomi simil-influenzali²;
- non essere in stato isolamento domiciliare obbligatorio;
- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Competenti e del Dirigente scolastico.

Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, **deve possedere ed è tenuto a esibire la Certificazione Verde COVID-19 "Green Pass BASE"**.

GREEN PASS



L'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica agli studenti.

L'obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (Circolare Min. Salute n.0035309, esenzioni Green Pass del 04-08-2021).

Il personale scolastico e gli studenti dovranno accedere alla sede dell'Istituto mediante gli ingressi concordati, sulla base della pianificazione definita e comunicata, il personale esterno dovrà invece accedere dall'ingresso principale al fine di procedere alla registrazione dell'ingresso.

¹ Temperatura corporea:

Personale scolastico: in ragione della non obbligatorietà di misurazione della temperatura in ingresso, si rimanda alla responsabilità individuale. Rimane il divieto di accedere ai locali scolastici e relative pertinenze per chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C o a chi rientra nei casi di divieto disposti dalle Autorità.

Studenti: in ragione della non obbligatorietà di misurazione della temperatura in ingresso, si rimanda alla corresponsabilità dei genitori e nell'impegno di questi ultimi di monitorare le condizioni di salute del proprio figlio o direttamente dello studente se maggiorenne. Rimane il divieto di accedere ai locali scolastici e relative pertinenze per chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C o a chi rientra nei casi di divieto disposti dalle Autorità.

Agli alunni verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. sintomatologia o malore a scuola), da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. La misurazione della temperatura corporea potrà essere ripetuta per conferma del dato, secondo specifica procedura.

² **Definizione sintomi Ministero Salute e OMS:** I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da stress respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali.

Perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19.

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

Per il personale esterno o visitatori, vige l'obbligo di registrazione dell'accesso mediante compilazione del registro, oltre al rispetto di tutte le misure anti-contagio in vigore presso l'Istituto.

5.3 MODALITÀ DI ACCESSO DI ESTERNI

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Il personale esterno (consulenti, fornitori, genitori per colloqui con docenti etc.) dovrà accedere dall'ingresso principale al fine di procedere alla **registrazione dell'ingresso su apposito registro o tramite pagine web (QR-code) e verifica green pass.**

Rimangono valide anche per gli esterni gli obblighi relativi all'uso della mascherina, all'igienizzazione delle mani ed esibizione green pass in fase di ingresso.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende impegnate negli appalti da svolgersi presso la sede dell'Istituto e/o chiamate ad operare in cantieri provvisori; è responsabilità del referente interno dei lavori provvedere a informarli sulle norme dell'Istituto, riportate nel documento **ALLEGATO 4 - Norme per fornitori e visitatori**. Per i fornitori esterni sono stati individuati servizi igienici dedicati, per i quali è garantita adeguata pulizia giornaliera.

5.4 PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Presso l'Istituto è adottato uno specifico piano di pulizia e disinfezione degli ambienti e locali, come specificato in apposito documento **ALLEGATO 2 - PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE e PROCEDURE DI INTERVENTO**.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

PROTOCOLLO INTERNO COVID-19

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ITIS LEONARDO DA VINCI
VIA TOSCANA, 10
43122 PARMA

Presso l'Istituto viene conservata la documentazione attestante l'avvenuta pulizia e disinfezione con specifica delle aree - in ogni locale è esposta una scheda di registrazione per gli interventi.

Il personale scolastico ha il compito di pulire e disinfettare la propria postazione di lavoro e le attrezzature di uso giornaliero, focalizzandosi sui punti esposti a maggiori contatti. Deve essere data particolare attenzione a tastiere, schermi touch, mouse, pulsanti ascensori e macchinette del caffè, etc.

5.5 AREAZIONE LOCALI

È opportuno mantenere per quanto possibile un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche, mantenendo aperte e/o socchiuse porte e finestre.

5.6 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio attuare buone prassi di igiene delle mani, con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica: l'igiene deve essere frequente (almeno prima e dopo i pasti, il passaggio in ambienti diversi, l'utilizzo del bagno, l'uso del fazzoletto da naso, ...) e va rafforzata particolarmente durante la stagione autunnale-invernale, quando la circolazione di diversi virus respiratori è più elevata. L'organizzazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani che sono accessibili a tutti, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

È inoltre fondamentale: non toccarsi occhi, naso e bocca se non dopo aver igienizzato le mani: queste sono infatti le porte di ingresso delle più frequenti infezioni, anche quella da CoVid-19.

L'Istituto informa tutta l'utenza scolastica mediante l'infografica del Ministero della Salute "Previene le infezioni con il corretto lavaggio delle mani" - contenuto nel documento **ALLEGATO 1 - INFORMATIVA SUI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO** ed esposto in ogni servizio igienico.

5.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È previsto l'uso della mascherina per tutti gli occupanti dell'Istituto, per quanto riguarda i lavoratori la consegna deve essere registrata su apposito modulo.

Le mascherine chirurgiche devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 14683:2019.



Le mascherine FFP2 (facciali filtranti) devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009.

Le mascherine FFP2 con valvola di espirazione non sono idonee per il virus Covid19, anche se la capacità di filtrazione in ingresso rimane la stessa, in uscita la valvola può consentire l'emissione di droplet

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale; attualmente si trovano alcune mascherine prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 (mascherine di comunità) - non idonee per i lavoratori.

Nella maggior parte dei casi le mascherine filtranti sono usa e getta, la loro eventuale riutilizzabilità è definita dall'azienda produttrice mediante codici sigla apposti sulla confezione "R - riutilizzabile" e "NR - non riutilizzabile". Per quanto concerne le mascherine NR "usa e getta": si intende che tali dispositivi di protezione sono stati realizzati per garantire la loro funzione per un intero turno di lavoro, quindi per circa 8 ore.

Studenti: è fatto obbligo l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie fatta eccezione per lo svolgimento delle attività sportive. A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico, di tipo FFP2 in caso specifici in caso di classi in auto-sorveglianza.

PROTOCOLLO INTERNO COVID-19

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ITIS LEONARDO DA VINCI
VIA TOSCANA, 10
43122 PARMA

Personale della scuola: Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR (es. sanificazione straordinaria ambienti) e di tipo FFP2 in caso specifici in caso di classi in auto-sorveglianza. Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.

Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è secondo il Ministero è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni che potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l'utilizzo di DPI (mascherine, ...), la famiglia si rivolgerà alla Sanità (pediatra di libera scelta - PLS -, medico di medicina generale - MMG -, pediatra ospedaliero, neuropsichiatria infantile di riferimento) che, se del caso, attesterà le limitazioni nell'utilizzo dei dispositivi di protezione. Tali attestazioni andranno consegnate dalla famiglia alla scuola e comporteranno la necessità di aggiornare i Piani Educativi Individualizzati degli studenti disabili. Eventuali limitazioni nell'uso di DPI sono da considerarsi transitorie, modificabili, perciò da sottoporre a periodica verifica su impulso della famiglia, con l'obiettivo ultimo, ogni volta che questo sia possibile, di sostenerne l'utilizzo, per il ruolo di prevenzione del rischio di contagio. Con riferimento alle figure professionali in relazione con lo studente disabile, la valutazione di eventuali dispositivi di protezione aggiuntivi per il personale, sarà svolta d'intesa fra questi e il servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto. Per le fasi di pulizia, disinfezione e sanificazione delle superfici sono previsti specifici DPI, vedi **ALLEGATO 2 - PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE e PROCEDURE DI INTERVENTO**. I DPI dovranno essere utilizzati conformemente a quanto previsto dalle indicazioni fornite nell'**ALLEGATO 5 - Utilizzo DPI**.

5.8 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE - MISURE GENERALI

5.8.1 Referenti CoVID-19 per la scuola

Secondo il paragrafo 1.3.2 del rapporto dell'ISS "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" viene introdotta la figura del "Referente scolastico COVID-19".

In ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID19), ove non si tratti dello stesso Dirigente Scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il DdP (Dipartimento di Prevenzione) e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

CONTATTI REFERENTI COVID ITIS
referentecovid@itis.pr.it
Telefono centralino ITIS: 0521 266511

I referenti scolastici COVID-19 dovranno inoltre partecipare ad un corso FAD gratuito messo a disposizione dal ISS-Ministero Istruzione: https://www.miur.gov.it/Corsi_referenti_scolastici - collegamento alla piattaforma sulla quale è a disposizione il corso: [https://www.eduiss.it/Piattaforma corso COVID \(referenti scolastici\)](https://www.eduiss.it/Piattaforma_corso_COVID_(referenti_scolastici))

Per assicurare un'efficace opera di raccordo fra sistema educativo e Sanità, è raccomandato ai referenti scolastici per CoVID-19 l'approfondimento dei documenti disponibili sul portale web del Ministero dell'Istruzione "[Rientriamo a scuola](#)" e sul portale web ER-Salute della Regione Emilia-Romagna "[Prevenzione COVID-19 a scuola](#)".

5.8.2 Certificazione Verde e Obbligo vaccinale

Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (compresi famigliari degli alunni, personale scolastico e lavoratori esterni).

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

L'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021.

Quest'ultima norma prevede che "L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal proprio medico curante di medicina

PROTOCOLLO INTERNO COVID-19

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ITIS LEONARDO DA VINCI
VIA TOSCANA, 10
43122 PARMA

generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".

Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che "I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica".

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il Dirigente Scolastico inviterà, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di

PROTOCOLLO INTERNO COVID-19

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ITIS LEONARDO DA VINCI
VIA TOSCANA, 10
43122 PARMA

vaccinazione, l'interessato è tenuto a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

- Come ottenere la Certificazione verde COVID-19 > [consulta sito ufficiale](#)
- Come funziona la Certificazione verde COVID-19 > [consulta sito ufficiale](#)
- Risposte a quesiti frequenti sulla Certificazione verde COVID-19 (FAQ) - [consulta sito ufficiale](#)

L'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica agli studenti.

L'obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (Circolare Min. Salute n.0035309, esenzioni Green Pass del 04-08-2021) e ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

GREEN PASS



Per i soggetti esterni al sistema informativo-Sidi, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle Certificazioni Verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni essenziali all'ottenimento del Green Pass (compresi certificati dei tamponi).

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 giugno 2021, compresi controllo tramite sistema informativo dell'istruzione-Sidi e mediante APP VerificaC19.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia effettuato da soggetti esterni e motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto dell'obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro - e la verifica può avvenire *a campione*.

La Certificazione Verde Covid19 è rilasciata nei seguenti casi:

- Aver fatto la **vaccinazione** anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale sia dopo aver fatto una dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione).
- Essere negativi al **test antigenico rapido** nelle ultime 48 ore o al **test molecolare** nelle ultime 72 ore.
- **Essere guariti** dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

La verifica delle certificazioni verdi può essere formalmente delegata a personale della scuola, l'Istituto ha predisposto dei modelli di nomina contenenti le istruzioni da seguire per le verifiche.

Fasi verifica:

1. Richiesta esibizione QR Code Certificazione verde COVID-19
2. Scansione tramite applicazione "VerificaC19"
3. Richiesta esibizione documento di identità
4. Verifica corrispondenza dati anagrafici e corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'Applicazione
5. Accesso al luogo di lavoro se certificato è valido e c'è corrispondenza
6. Non accesso ed allontanamento del lavoratore se il certificato risulta non valido o scaduto
7. Non accesso ed allontanamento mancata corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'Applicazione.

5.8.3 Didattica In Presenza e Distanza di Sicurezza in aula

Al fine di assicurare il valore della scuola e tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, le attività didattiche sono svolte in presenza.

Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza la disposizione relativa alla didattica in presenza può essere derogata, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Laddove si adottino tali provvedimenti resta garantita la possibilità di svolgere l'attività didattica in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione.

Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata.

Si raccomanda poi, **laddove possibile**, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano, l'Istituto ha redatto uno studio tecnico della disposizione del layout di ogni aula al fine di garantire il massimo distanziamento possibile.

È stata predisposta segnaletica orizzontale raffigurante i percorsi da seguire durante gli spostamenti interni all'Istituto.

In tutte le postazioni di lavoro è garantita la distanza di almeno un metro tra i lavoratori, ove vi è accoglienza di esterni sono state inserite barriere trasparenti di protezione.

5.8.4 Didattica Digitale Integrata

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto, è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico. A tal proposito è stato predisposto e trasmesso uno specifico documento: **Informativa Rischi (Lavoro agile e Didattica digitale integrata).**

Nell'impossibilità di effettuare didattica in presenza, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata. La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 - sarà anche la risposta all'eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.

La Didattica Digitale Integrata può diventare uno strumento per garantire l'applicazione dei principi a cui deve ispirare l'organizzazione didattica:

- garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e del personale tecnico amministrativo, nel pieno rispetto delle più specifiche prescrizioni che in materia verranno assunte dal Governo e dalle autorità competenti;
- assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché nessuno studente sia pregiudicato dalla emergenza in atto, e tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità o DSA;
- garantire gradualmente un regolare sviluppo e svolgimento dell'attività a tutti i livelli ed in ogni ambito;
- assicurare le esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle specificità dei differenti modelli organizzativi e delle diverse discipline, alla disponibilità delle dotazioni infrastrutturali e alla numerosità di studenti, docenti, nonché del personale tecnico amministrativo.

5.8.5 Studenti con fragilità al CoVID-19

L'eterogeneità delle possibili situazioni di "fragilità" presenti nelle scuole rende prioritaria una rinnovata alleanza fra gli esercenti la potestà genitoriale e le Istituzioni (scuola e sanità) chiamate ad affrontare e gestire le specifiche situazioni.

Nel caso di studenti in situazioni di "fragilità" (ad esempio immunodepressione) che non permettano la frequenza del gruppo classe, sarà la Sanità (pediatra di libera scelta -PLS-, medico di medicina generale -MMG-, pediatra ospedaliero o medici specialisti) a definire e comunicare alla scuola, per il tramite della famiglia:

- il grado di socializzazione possibile (ad esempio: frequenza in un gruppo ristretto, oppure impossibilità totale a partecipare in compresenza);
- la durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente da aggiornare sulla base dell'evoluzione della stessa e delle condizioni epidemiologiche).

Sarà competenza delle Istituzioni scolastiche, d'intesa con le famiglie, declinare le indicazioni cliniche in termini educativi e didattici, a tutela del diritto allo studio. L'eventuale danno alla salute andrà valutato, sia con riferimento al rischio di contagio, sia in relazione ai possibili rischi psicosociali derivanti dalla mancata partecipazione alla normale vita scolastica (es. stati depressivi, isolamento sociale, Hikikomori, ecc.). Per queste ragioni le famiglie e il curante dovranno bilanciare attentamente entrambi i rischi.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

5.8.6 Viaggi di istruzione e uscite didattiche

L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede "la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive".

Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della

dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.

5.8.7 Cambio d'ora e Intervallo

Il cambio d'ora prevede che gli alunni rimangano nella loro postazione, fatto salvo diverse disposizioni fornite dai docenti in accordo con la Dirigenza, indossando la mascherina; l'uscita non autorizzata dall'aula verrà considerata come scorrettezza grave.

Il pasto della ricreazione verrà consumato dagli studenti al 50% in classe e il restante 50% nel corridoio prospiciente la classe (in particolare nelle classi ove non sia stato possibile garantire il distanziamento tra i banchi di 1 metro).

Durante l'intervallo i gruppi classi dovranno rimanere compatti ed evitare il più possibile integrazioni con altre sezioni, la mascherina è comunque sempre obbligatoria.

Quando compatibile con le condizioni meteo l'intervallo si svolgerà prevalentemente in area esterna.

Prima della merenda gli studenti devono procedere all'igienizzazione delle mani.

5.8.8 Uso della Palestra ed educazione Fisica

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie.

Rimane comunque necessario garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

5.8.9 Uso dei Laboratori

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Nei laboratori occorre prestare particolare attenzione alle attrezzature, tastiere, strumentazioni ed eventuali DPI comuni (es. occhiali di protezione) usati dagli studenti. Occorre prevedere periodica disinfezione degli elementi esposti a maggior contatto.

5.8.10 Uso di locali esterni o da parte di esterni

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

5.8.11 Partecipazione studentesca

L'Istituto si impegna a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.

5.8.12 Percorsi per le competenze trasversali e per orientamento (PCTO)

È necessario verificare attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionali che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTP siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste, acquisendo preliminarmente protocollo interno Covid19.

5.9 LAVORO AGILE

Nell'organizzazione delle attività lavorative, al fine di limitare la presenza di personale, deve essere adottato, ove possibile, forme di lavoro agile.

L'art. 22 della Legge 81/2017 prevede inoltre che sia il datore di lavoro a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine deve consegnare al lavoratore una specifica informativa: **Informativa Rischi (Lavoro agile e Didattica digitale integrata)**.

5.10 CONTACT TRACING

Per l'individuazione dei "contatti stretti", da individuare in caso di persona positiva al Covid19, l'Istituto adotta procedure di contact tracing, avendo presente che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. Tali procedure prevedono l'utilizzo di diversi strumenti utili allo scopo: presenza di registri di ingresso/uscita, fogli presenze riunioni e colloqui con famiglie, registro elettronico, etc.

5.11 GESTIONE DELLE RIUNIONI

È necessario evitare il più possibile incontri di persona, preferendo teleconferenze o videoconferenze. Qualora sia necessario incontrarsi, è obbligatorio rispettare l'indicazione di affollamento massimo del locale (il numero di partecipanti non deve mai eccedere il limite imposto), inoltre è necessario applicare le seguenti misure:

- l'organizzatore della riunione deve tenere un elenco preciso dei nomi e dei contatti dei partecipanti, da utilizzare in caso di futura potenziale emergenza;
- all'ingresso della sala deve essere messo a disposizione gel igienizzante per le mani, da fare utilizzare obbligatoriamente a tutti i partecipanti;
- in qualsiasi momento deve essere rigorosamente osservata la distanza di almeno 1 metro tra le persone (prestare attenzione alla disposizione delle sedute);
- l'organizzatore della riunione deve definire e comunicare prima dell'avvio della riunione le misure organizzative da adottare per garantire la distanza di sicurezza ed evitare assembramento, con particolare attenzione ai momenti di ingresso e uscita dalla sala o di pausa delle attività, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche del luogo;

- ove possibile la sala deve essere adeguatamente ventilata prima, durante (compatibilmente con le condizioni meteo) e dopo l'incontro.

5.12 GESTIONE DELLE EMERGENZE E GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Per la gestione dei casi di positività si adotteranno le linee di indirizzo ufficiali per le istituzioni scolastiche - nella versione più aggiornata, alcuni concetti fondamentali introdotti dal DL n.24 di marzo 2022:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di auto-sorveglianza;
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.
- I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

IN CASO DI TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5 ° - ALUNNO (In Istituto)

Il personale che esegue la misurazione della temperatura in caso di soglia superiore ai 37,5° effettua le seguenti azioni:

- si assicura che l'alunno indossi correttamente la mascherina;
- conduce l'alunno in isolamento presso l'area designata; se già occupata verrà chiesto di lasciare a disposizione il locale;
- avvisa o fa avvisare la Dirigenza e Referenti Covid;
- mantiene lo studente seduto e riprova la temperatura altre 2 volte a distanza di 5 minuti per vedere se si normalizza (in caso di temperature esterne elevate la temperatura può risultare alterata in modo anomalo e abbassarsi dopo pochi minuti);
- qualora la temperatura si attesti superiore ai 37,5° alla terza misurazione chiede in segreteria di avvisare la famiglia per prelevare l'alunno.

L'Istituto manterrà i contatti con la famiglia per avere informazioni circa l'esito di successivi esami e accertamenti, in caso di positività confermata verranno attuate le procedure specifiche per la gestione di "casi" confermati: sanificazione straordinaria locali e conteggio numero positivi nel gruppo classe.

IN CASO DI TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5 ° - PERSONALE (In Istituto)

In caso di temperatura superiore ai 37,5° di un lavoratore già presente presso la sede, lo stesso verrà dotato dei DPI necessari e invitato a recarsi presso il proprio domicilio - in seguito dovrà avvisare il medico curante e le autorità competenti per gli opportuni accertamenti.

5.13 SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

La “sorveglianza sanitaria” (art. 2 comma 1 lett. m) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) è definita come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” e rientra nell’attività “svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH)” (art. 39 c. 1 D.lgs. 81/08 e s.m.i.) dal medico competente, così come individuato all’art. 38 comma 1 del citato decreto.

Nel contesto generale pandemico, è necessario che il medico competente che, ai sensi dell’art. 25 del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha, tra i suoi obblighi, quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il datore di lavoro nella definizione delle misure di prevenzione e protezione da individuare nell’ambito del Protocollo interno anti-contagio che dovrà adottare l’organizzazione.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, poiché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Il medico competente ha il compito di segnalare alla Direzione dell’Istituto situazioni di particolare fragilità (anche in relazione all’età) e patologie attuali o pregresse dei dipendenti che possono ricondurre ad una condizione di “fragilità” del lavoratore in relazione al possibile contagio da virus Covid19.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Infine, un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell’attività di collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’organizzazione, nonché tenendo aggiornato nel tempo il datore di lavoro, ad esempio, in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento.

La figura del medico competente fa parte del Comitato Covid interno all’Istituto.

5.14 MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO

La Direzione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli e verifiche per garantire un monitoraggio costante del rispetto delle misure di sicurezza previste dal Protocollo anti-contagio interno, eventuali violazioni verranno segnalate direttamente alla Direzione e ai soggetti incaricati.

PROTOCOLLO INTERNO COVID-19

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ITIS LEONARDO DA VINCI
VIA TOSCANA, 10
43122 PARMA

5.15 COMITATO GESTIONE MISURE COVID-19

È costituito presso l'Istituto un Comitato di crisi per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS. Il Comitato si occupa anche di divulgare ai lavoratori gli aggiornamenti periodici in materia di prevenzione Covid19. L'Istituzione del Comitato di gestione delle misure Covid19 è formalizzata mediante il documento **ALLEGATO 6 - COMITATO DI GESTIONE DELLA CRISI**.